



## ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING

### ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente documento disciplina la procedura di gestione delle segnalazioni interne di illeciti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Asips, azienda speciale della Camera di Commercio di Caserta nonché le modalità con cui vengono garantite le tutele del segnalante previste dal D. Lgs. N. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva UE 2019/1937.

2. Il presente documento è redatto in conformità alle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*, approvate da A.N.AC. con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

### ART. 2 – TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE

1. Le segnalazioni di illeciti possono essere scritte e orali, sono attuate in modalità informatica e sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a. INTERNA (artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023): è il tipo disciplinato dal presente documento, attivabile sul canale di segnalazione protetta (c.d. *“Whistleblowing”*) appositamente messo a disposizione dall’azienda speciale nonché mediante sistemi di messaggistica vocale;
- b. ESTERNA: (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 24/2023): è attivata sul canale di segnalazione predisposto da ANAC quando ricorra una delle condizioni illustrate dall’art. 6 del citato Decreto;
- c. DIVULGAZIONE PUBBLICA (art. 15 del D.Lgs. 24/2023): nei casi di infruttuosa segnalazione interna ed esterna, quando la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o quando la segnalazione interna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito;
- d. DENUNCIA: all’Autorità Giudiziaria in caso di illecito con rilevanza penale o civile; alla Corte dei Conti nei casi di illecito con rilevanza amministrativo-contabile.

### ART. 3 – SOGGETTI CHE POSSONO SEGNALARE L’ILLECITO

1. Ai fini del presente documento, il segnalante è la persona fisica che, venuta a conoscenza di un illecito o di una irregolarità in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso l’Asips, decida di segnalarlo nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione.

2. Possono segnalare illeciti, nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dal presente documento, esclusivamente i dipendenti, i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso questa azienda, i consulenti e i collaboratori a qualunque titolo dell’Asips, i dipendenti e i collaboratori di imprese sue fornitrici di beni, lavori o servizi, i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

3. I soggetti elencati al comma 2 sono tutelati ai sensi del D. Lgs. N. 24 del 10 marzo 2023, come meglio dettagliato al successivo Art. 7 del presente documento.

### ART. 4 – OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI, DI DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA

1. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia, informazioni su condotte e fatti illeciti, reati, irregolarità o malfunzionamenti dell’attività amministrativa, reali o potenziali, attivi od omissivi, di cui i soggetti individuati all’art. 3, comma 2, siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro con l’Asips.

2. In particolare, possono esserlo, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti eventi:

- Fatti e condotte che integrino uno dei delitti contro la Pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale;



- Comportamenti impropri di un funzionario che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione contraria all'interesse pubblico;
  - Azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine all'azienda speciale Asips;
  - Azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza di dipendenti, utenti o cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
  - Violazioni delle disposizioni del Codice di comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o di altre disposizioni o procedure interne sanzionabili in via disciplinare;
  - illeciti penali e contabili;
  - violazioni di diritto dell'UE.
3. Non possono, invece, essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia:
- Notizie prive palesemente di fondamento;
  - Informazioni di domino pubblico;
  - meri sospetti o le c.d. "voci di corridoio";
  - contestazioni o rimostranze personali del segnalante;
  - rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
  - rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi;

#### **ART. 5 – REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI**

1. Per essere ritenute ammissibili e affinché possano essere accordate al segnalante le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni di illeciti al RPCT dell'azienda devono possedere i seguenti requisiti essenziali:

- a) provenire da uno dei soggetti indicati nell'art. 3 del presente documento;
- b) essere effettuate esclusivamente nell'interesse dell'integrità dell'ente;
- c) essere corredate dalle generalità del Segnalante (non sono ammesse, di norma, segnalazioni anonime);
- d) essere adeguatamente circostanziate, riportare fatti e comportamenti riscontrabili ed elementi precisi e concordanti, tali da consentire al RPCT di comprendere e valutare la sussistenza dell'interesse generale all'integrità dell'ente e di svolgere le dovute verifiche nonché di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- e) essere inoltrate esclusivamente tramite l'applicativo denominato WBI, raggiungibile dal sito istituzionale dell'azienda, le cui funzionalità e caratteristiche sono descritte al successivo Art. 9.

2. Nel caso il presunto illecito riguardi il RPCT dell'azienda, la segnalazione sarà esterna e andrà inviata direttamente all'A.N.AC. secondo le modalità indicate sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) e nelle Linee Guida di ANAC.

3. Laddove la comunicazione di ritorsione pervenga erroneamente a questa azienda invece che ad ANAC, l'RPCT garantirà la riservatezza dell'identità e trasmetterà entro sette giorni dal ricevimento ad ANAC la comunicazione dando contestuale notizia di tale trasmissione al segnalante.

#### **ART. 6 – SEGNALAZIONI ANONIME**

1. La disciplina del *whistleblowing* e le conseguenti tutele non si applicano di norma alle segnalazioni anonime, cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità.

2. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione dall'Amministrazione, e quindi trattate con modalità ordinarie, solo se relative a fatti di particolare gravità e solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni concretamente rilevanti e riferibili a contesti determinati.

3. In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo che dovesse essere successivamente identificato, può comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni e può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

4. L'azienda, in caso di segnalazione anonima, la registra e ne conserva la relativa documentazione per cinque anni per la rintracciabilità, nel caso il segnalante denunci per essa ad ANAC condotte ritorsive.

**ART. 7 – TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 5 DEL D. LGS. 24/2023: CONDIZIONI**

1. l'Asips assicura la protezione del segnalante e dei soggetti di cui all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 24/2023 secondo il regime previsto dal D. Lgs. N. 24 del 10 marzo 2023:

**a) Tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante e di altri soggetti coinvolti nel procedimento**

L'identità del Segnalante non viene rivelata, senza il suo consenso, a soggetti diversi dal RPCT e altri soggetti che trattano la segnalazione. Il consenso espresso non è revocabile.

Il divieto di rivelare l'identità del Segnalante deve intendersi riferito anche a tutti gli altri elementi della segnalazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante.

L'azienda assicura la medesima riservatezza anche della persona coinvolta e citata dal segnalante e nei confronti di eventuali facilitatori o altre persone menzionate a diverso titolo nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento.

La riservatezza del segnalante e della persona coinvolta o menzionata è garantita anche:

- per segnalazioni in forma orale (telefonica, messaggistica vocale o incontro con RPCT richiesto);
- per segnalazioni con modalità diverse da quelle istituite;
- per segnalazione pervenute a personale diverso da quello autorizzato, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

L'azienda prevede responsabilità disciplinare in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono escluse dal diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. L'esclusione dall'accesso viene meno nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi dal RPCT e, per questo, l'identità del segnalante sia già stata svelata.

Il soggetto segnalato, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Amministrazione, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Nell'ambito del procedimento disciplinare che discenda dalla segnalazione, qualora l'identità del segnalante sia necessaria per la difesa dell'incolpato, occorrerà il suo consenso per rivelarne l'identità.

Qualora l'Autorità Giudiziaria e/o Contabile necessiti per esigenze istruttorie di conoscere l'identità del segnalante, RPCT la comunica, come prevedono le disposizioni di legge (a fine indagini preliminari nel procedimento penale, a fine della fase istruttoria per procedimenti davanti alla Corte dei Conti). Di ciò si fornisce preventiva informazione a chi intenda segnalare illeciti nel modulo di segnalazione della piattaforma di WBI.

**b) Tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie**

Il Segnalante e i soggetti di cui all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 24/2023 (facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che gli sono legati da stabile legame affettivo o di parentela entro il IV grado, colleghi di lavoro del segnalante che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, enti di proprietà del segnalante, enti presso i quali il segnalante lavora) non possono essere oggetto di provvedimenti, atti, comportamenti od omissioni anche solo tentati o minacciati, ritorsivi o discriminatori da parte dell'ente in seguito alla segnalazione effettuata quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro, coercizione, intimidazione, molestie, danni anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, valutazione della performance artatamente negativa, revoca ingiustificata di incarichi, reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi) o altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro.

Le tutele sono garantite per segnalazioni basate su informazioni veritiere e pertinenti relative alle violazioni e purché vi sia collegamento tra segnalazione e comportamento sfavorevole subito dal segnalante o da uno dei soggetti di cui all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 24/2023.

Le tutele vengono riconosciute al segnalante in buona fede anche se non è certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e/o dell'identità dell'autore o se riporta anche fatti inesatti.

La competenza esclusiva sulle eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate nei confronti del Segnalante e



dei soggetti di cui all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 24/2023 è in capo all'A.N.AC., alla quale è affidato il compito di accertare che la condotta ritorsiva/discriminatoria sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione.

Le comunicazioni di misure ritorsive devono essere trasmesse esclusivamente ad A.N.AC. da parte del soggetto interessato e dei soggetti di cui all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 24/2023. E' necessaria consequenzialità tra segnalazione e lamentata ritorsione, che il segnalante deve fornire ad ANAC con elementi oggettivi.

**c) Esclusione dalla responsabilità in caso di disvelamento, per giusta causa, di notizie coperte dal segreto d'ufficio, professionale, scientifico-industriale, o in caso di violazione dell'obbligo di fedeltà.**

Il Segnalante non può essere accusato del reato di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico-industriale" né di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà in presenza delle seguenti condizioni:

- L'esistenza di fondati motivi per ritenere che la rilevazione/diffusione delle informazioni sia necessaria per svelare la violazione;

- La segnalazione rispetti le condizioni previste nel D. Lgs. 24/2023 per beneficiare delle tutele; in particolare:

a) L'accesso alle informazioni sia avvenuto in modo lecito;

b) Le informazioni oggetto di segnalazione siano quelle strettamente necessarie a rivelare la violazione. In particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

2. Le tutele previste dal D. Lgs. N. 24 del 10 marzo 2023 sono accordate al Segnalante in presenza dei requisiti elencati all'art. 5 del presente documento. Per specifica previsione normativa, tali tutele cessano in caso di sentenza, anche non definitiva, di primo grado che accerti nei confronti del Segnalante la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. In tali casi incombe sul segnalante anche un'azione di tipo disciplinare.

## **ART. 8 – SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI**

1. La responsabilità della corretta applicazione del W.B. ricade sul RPCT dell'azienda, nella persona del S.G. dr. Luca Perozzi.

2. L' RPCT può avvalersi di personale interno a supporto per la gestione delle segnalazioni, che sia:

a. Autorizzato al trattamento dei dati personali;

b. Indipendente e imparziale rispetto alla questione trattata;

c. Adeguatamente formato sulla disciplina del W.B: e della privacy.

3. L' RPCT rende noti i nominativi dei collaboratori eventualmente autorizzati a trattare le segnalazioni nell'apposita sezione del sito ("Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione"). A tal riguardo, le suddette persone sono espressamente autorizzate e previamente istruite dai titolari del trattamento. Le autorizzazioni al trattamento dei dati devono essere tali da ricomprendere tutte le persone che sono coinvolte nella gestione delle segnalazioni. Tali soggetti devono inoltre ricevere un'adeguata e specifica formazione professionale volta ad accrescerne le competenze specialistiche anche in materia di normativa sulla protezione dei dati personali, sicurezza dei dati e delle informazioni, nonché in tema di addestramento relativamente alle procedure predisposte.

## **PROCESSO DI SEGNALAZIONE**

### **ART. 9 – PROCEDURA INFORMATIZZATA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**

1. L'Asips ha adottato una piattaforma informatica crittografata, fornita da *Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions* attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza *GlobaLeaks*, il principale software open-source per il *whistleblowing*. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

2. Per l'invio delle segnalazioni è reso disponibile, sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione", un apposito link all'applicativo "WhistleblowingIT".



3. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.
4. Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.
5. Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente. Il Destinatario (RPCT) è avvisato della nuova segnalazione sulla casella di posta elettronica indicata in fase di configurazione del sistema di *WhistleblowingIT*.
6. Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.
7. Il RPCT agirà sulla sezione a lui riservata per accertare la presenza dei requisiti essenziali per poter assegnare le tutele al segnalante e i requisiti per poter aprire l'istruttoria e, eventualmente, porre domande e richieste al Segnalante.
8. Le segnalazioni, fatta salva l'integrazione richiesta ai sensi del comma precedente, saranno archiviate per inammissibilità per almeno uno dei seguenti motivi:
  - a) infondatezza dell'istanza per carenza di elementi oggettivi riconducibili a una violazione;
  - b) incompetenza manifesta dell'Asips a esprimersi sulla questione segnalata;
  - c) contenuto generico della segnalazione;
  - d) documentazione allegata inconferente o inappropriata;
  - e) documentazione priva di descrizione esaustiva dei fatti.
9. L'identità del Segnalante non è visibile al RPCT, il quale potrà conoscerla solo con specifica motivazione e solo nei casi previsti dalla legge.

La piattaforma informatica *WhistleblowingIT* richiede al RPCT che necessita di conoscere l'identità del Segnalante, ai fini della trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile, di fornire una specifica motivazione. La rivelazione dell'identità e la relativa motivazione vengono comunicate al Segnalante.

10. Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione. Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.
11. Eventuali segnalazioni presentate a un soggetto interno all'Asips diverso da un soggetto autorizzato a trattare le segnalazioni di W.B. devono essere trasmesse entro 7 giorni dalla ricezione a cura del ricevente a un soggetto autorizzato, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Il ricevente è responsabile della riservatezza dei dati erroneamente ricevuti e di quanto eventualmente abbia appreso. In tali casi, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele o se detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, quest'ultima è considerata quale segnalazione ordinaria e il segnalante non gode delle tutele del whistleblower.
12. Sono altresì possibili anche segnalazioni raccolte tramite "messaggistica vocale" con l'RPCT al n. 0823/249413, nel corso delle quali RPCT o personale delegato raccoglieranno il contenuto e lo inseriranno in piattaforma in



accordo con il segnalante. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

#### **ART. 10 – ELEMENTI DELLA SEGNALAZIONE E INVIO**

1. Il Segnalante accede all'applicativo *WhistleblowingIT* con le modalità indicate al precedente articolo 9, comma 2, e compila i campi del modulo predefinito per la formulazione della segnalazione.
2. E' necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di agevolare le attività di verifica e di analisi a cura del RPCT. In particolare la segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:
  - a. Le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della funzione svolta all'interno dell'azienda;
  - b. Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  - c. Le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti i fatti segnalati;
  - d. Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
  - e. Identificazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  - f. Altre Autorità a cui sia già stato segnalato il fatto (eventuale);
  - g. Ogni altra informazione che possa essere utile a chiarire fatti e protagonisti;
  - h. Una dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e dell'impegno del segnalante a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.
3. Alla segnalazione è possibile allegare eventuali documenti, anche di natura multimediale, che possano confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

#### **ART. 11 – ESAME PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE**

1. Scopo dell'esame preliminare è verificare l'ammissibilità della segnalazione, vale a dire la sussistenza dei presupposti e requisiti, riferiti sia al segnalante che alla segnalazione, necessari per accordare al Segnalante le tutele previste dal D. lgs. 24/2023. In sede di esame preliminare, pertanto, il RPCT accerterà in particolare:
  - che il Segnalante sia un dipendente dell'Asips o uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. 24/2023;
  - che la Segnalazione abbia ad oggetto condotte illecite così come definite nell'art. 4 del presente documento;
  - che il Segnalante sia venuto a conoscenza di tali condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro;
  - che la Segnalazione sia effettuata nell'interesse all'integrità dell'Asips;
  - la presenza di tutti gli elementi essenziali della segnalazione come indicati all'art. 10, comma 2, del presente documento;
  - la presenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti.
2. Il RPCT effettua/conclude l'esame preliminare entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione.

#### **ART. 12 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE**

1. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di *whistleblowing*, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, finalizzata a verificare l'effettiva fondatezza di quanto rappresentato nella segnalazione. Non spetta al RPCT accertare l'effettivo accadimento dei fatti segnalati né accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano.
2. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può richiedere al Segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Ove necessario, il RPCT può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Ente e avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.



3. Il termine per la definizione dell'istruttoria e per riscontro al segnalante è di 90 (novanta) giorni dalla data di avvio della stessa.

#### **ART. 13 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione (vedi art. 9 punto 8).

2. Qualora la segnalazione risulti fondata, il RPCT redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile in piattaforma agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni.

3. L'esito della fase istruttoria sulla segnalazione e la relativa motivazione sono comunicati al Segnalante tramite l'applicativo *WhistleblowingIT*. Gli esiti possibili sono i seguenti:

- Segnalazione archiviata per infondatezza;
- Segnalazione accolta e inviata all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari;
- Segnalazione accolta e inviata all'ANAC (qualora l'illecito segnalato attenga alle seguenti materie: contratti pubblici, trasparenza, violazione delle norme anticorruzione, imparzialità dei pubblici funzionari);
- Segnalazione accolta e inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica (qualora la segnalazione abbia ad oggetto una delle materie di cui all'art. 60, comma 6, del D.Lgs. 165/2001: corretto conferimento degli incarichi, esercizio dei poteri disciplinari, controllo dei costi);
- Segnalazione accolta e inviata alla Procura della Repubblica (qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale);
- Segnalazione accolta e inviata alla Procura della Corte dei Conti (qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo erariale).

Tutte le interlocuzioni della fase istruttoria dovranno sempre indicare che si tratta di segnalazione di *Whistleblowing* ex D.Lgs. 24/2023.

4. Nel caso in cui si renda necessario trasmettere la segnalazione all'Autorità giudiziaria o contabile competente, il RPCT avrà cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs. 24/2023. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al Segnalante.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. L'Asips, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati personali coinvolti nel procedimento di segnalazione di illeciti disciplinato dal presente documento, sia del segnalante che del segnalato o di altri eventuali soggetti coinvolti, avvenga conformemente ai principi del Regolamento UE 2016/679.

2. Il RPCT, che opera in qualità di autorizzato al trattamento, ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento.

3. Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 la comunicazione dell'identità del segnalante può avvenire esclusivamente nelle circostanze e alle condizioni di seguito indicate:

- nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare in capo al superiore gerarchico o all'autorità interna competente: qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del presunto autore di condotta illecita, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza di consenso del segnalante;

- nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;



- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti non può essere rilevata fino alla chiusura della fase istruttoria;

4. Il segnalante è informato ai sensi degli artt. 13 del GDPR circa le finalità, le basi giuridiche e le modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel corso del procedimento, nonché delle modalità di esercizio dei diritti a lui riconosciuti ai sensi degli articoli da 15 a 22.

5. I dati relativi ai soggetti segnalati, in quanto interessati al trattamento, sono comunque tutelati dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e l'Asips adotterà ogni cautela al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali sia verso l'esterno sia all'interno degli uffici.

6. Nell'ambito di una segnalazione *whistleblowing* tuttavia, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Amministrazione, non possono esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tali casi è preclusa la possibilità per il soggetto segnalato/menzionato di proporre reclamo al Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati laddove ritenga che esso violi tali diritti.

7. La segnalazione e la relativa documentazione, incluso il report conclusivo, sono archiviati e conservati per 5 anni. Sono fatti salvi i maggiori termini di conservazione qualora dalla segnalazione sia derivato un procedimento disciplinare o un procedimento avanti ad altra Autorità esterna. Alla cessazione del contratto di servizio, il gestore avrà cura di trasferire all'Asips la documentazione relativa alle segnalazioni per le quali i termini di conservazione non siano ancora scaduti.

8. I dati sono trattati nel rispetto dei principi di «liceità, correttezza e trasparenza, «limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, «limitazione della conservazione, «integrità, disponibilità e riservatezza, e sono garantiti il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione e di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

#### **ART. 15 – OBBLIGHI DI SICUREZZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO**

1. La società Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l., ideatrice e proprietaria della piattaforma *WhistleblowingIT* e nominata responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR in quanto fornitore del servizio di gestione delle segnalazioni *whistleblowing*, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679.
2. L'Asips è unico titolare del trattamento per i dati inerenti le procedure di W.B., nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali la società Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. nella persona del suo rappresentante legale
3. In particolare, il Responsabile del trattamento attua, anche tramite eventuali sub responsabili, le seguenti misure:
  - si accerta che chiunque agisca sotto la propria autorità ed abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è stato istruito in tal senso dal responsabile stesso e vincolato contrattualmente (o ex lege) alla riservatezza/segreto;
  - applica le misure minime di sicurezza ict per le pubbliche amministrazioni individuate da AGID;
  - applica misure tecniche di crittografia dei dati personali, dei documenti e del DB;
  - garantisce la riservatezza e l'integrità adottando strumenti e tecnologie di accesso mediante sistemi di autenticazione forte;
  - adotta mezzi che permettono di garantire la continuità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - adotta mezzi che permettono di garantire la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - adotta delle misure tecniche per la gestione dei log a norma di legge;





ASIPS

AZIENDA SPECIALE  
Camera di Commercio Caserta

- luogo fisico di archiviazione dei dati: Italia;
- modalità' di conservazione dei dati: conservazione digitale.

#### **ART. 15 – CANALI ESTERNI PER LE SEGNALAZIONI**

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La persona segnalante può segnalare esternamente all'ente qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: [anticorruzione.it/-/whistleblowing](http://anticorruzione.it/-/whistleblowing).

Esistono condizioni ulteriori per cui una persona segnalante possa effettuare una divulgazione pubblica: il mancato riscontro a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata, un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico, fondati motivi che una segnalazione interna non verrà trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate.